

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E OSTETRICA E ATTIVITA’ DI SUPPORTO DA SVOLGERSI PRESSO IL REPARTO SOLVENTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI “S. EUGENIO” E “SANDRO PERTINI” E PRESSO IL SERVIZIO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA DELL’OSPEDALE “SANDRO PERTINI” DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Disciplinare ha per oggetto l’affidamento in *outsourcing* delle attività correlate a:

- a) servizio di assistenza infermieristica e di supporto presso il Reparto Solventi dell’ospedale “Sandro Pertini”;
- b) servizio di assistenza infermieristica e di supporto presso il Reparto Solventi dell’ospedale “Sant’Eugenio”;
- c) servizio di assistenza ostetrica e di supporto presso il Servizio di interruzione volontaria di gravidanza dell’ospedale “Sandro Pertini”.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

Il contratto avrà una durata pari a 24 mesi, con termine di decorrenza dalla data indicata nel contratto, per l’importo complessivo biennale a base d’asta di € **2.600.000,00** (IVA esclusa), oltre oneri da interferenza quantificati nel DUVRI (all.7 al disciplinare di presentazione delle offerte).

L’azienda si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara atta all’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l’affidamento del servizio in oggetto, l’Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura, con le modalità di cui al successivo art. “RECESSO”.

Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi onnicomprensivo per l’intero servizio, ivi comprese eventuali variazioni di modalità di servizio.

L’Impresa si impegna a mantenere invariato il canone di aggiudicazione. Nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione o una riduzione del servizio rispetto ai volumi di attività indicati nel presente capitolato, si procederà ad una rimodulazione proporzionale del valore dell’appalto, fermo restando il rispetto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Le attività oggetto dell’appalto potranno, infatti, essere soggette a variazioni sia in conseguenza di processi riorganizzativi che l’Azienda si riserva di adottare, sia a causa delle variazioni di intensità

assistenziale in relazione al numero dei casi che accedono alle cure, nonché in base alle variazioni di orario di apertura dei servizi.

Pertanto, tali variazioni potranno essere sia in diminuzione che in aumento di attività, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

Nel caso di proroga del servizio, le parti potranno concordare una rimodulazione dei prezzi praticati in favore della Stazione Appaltante.

E' ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.a) del d.lgs. 50/2016 a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio integrativo oggetto dell'appalto consiste nell'affidare globalmente il servizio presso:

- a) servizio di assistenza infermieristica e di supporto presso il Reparto Solventi dell'ospedale "Sandro Pertini";
- b) servizio di assistenza infermieristica e di supporto presso il Reparto Solventi dell'ospedale "Sant'Eugenio";
- c) servizio di assistenza ostetrica e di supporto di supporto presso il Servizio di interruzione volontaria di gravidanza dell'ospedale "Sandro Pertini".

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA GARANTIRE

Struttura e Sede	Tipologia di servizio	Linee di attività macro da garantire
Reparto solventi Ospedale "Sandro Pertini" Edificio A – piano 2°	Degenza a ciclo continuo H24 per 365 gg/anno n.10 posti letto con stanze di degenza singole	<ul style="list-style-type: none">• Accettazione, valutazione infermieristica e presa in carico dei pazienti ricoverati nel reparto solventi• Corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche nel reparto solventi• Attività di assistenza diretta di competenza infermieristica• Assistenza Ostetrica al bisogno alla gestante e al neonato• Attività a supporto dell'assistenza infermieristica del reparto solventi• Servizio di assistenza infermieristica h24 su ricovero programmato di pazienti paganti con patologia di tipo medico, chirurgico ed ostetrico di bassa-media complessità• Servizio di assistenza ostetrica al bisogno• Servizio ausiliario di supporto

<p>Reparto solventi Ospedale “Sant’Eugenio” Edificio Nuovo</p>	<p>Degenza a ciclo continuo H24 per 365 gg/anno n.4 posti letto con stanze di degenza singole</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione, valutazione infermieristica e presa in carico dei pazienti ricoverati nel reparto solventi • Corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche nel reparto solventi • Attività di assistenza diretta di competenza infermieristica • Assistenza Ostetrica al bisogno alla gestante e al neonato • Attività a supporto dell’assistenza infermieristica del reparto solventi • Servizio di assistenza infermieristica h24 su ricovero programmato di pazienti paganti con patologia di tipo medico, chirurgico ed ostetrico di bassa-media complessità • Servizio di assistenza ostetrica al bisogno • Servizio ausiliario di supporto
<p>Servizio di Interruzione Volontaria Di Gravidanza Ospedale “Sandro Pertini” Edificio B – piano 1° (attività ai sensi della Legge 194/78)</p>	<p>Day Surgery orario diurno sulle 6 ore giornaliere su 4 giorni/settimana (esclusi sabato e festivi) e sulle 10 ore nella giornata di martedì</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza ostetrica nelle attività cliniche e di sala operatoria correlate all’interruzione volontaria di gravidanza • Servizio ausiliario di supporto

Ogni Servizio è architettonicamente separato dagli altri.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Capitolato.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E CLAUSOLA SOCIALE

Le attività di cui all'articolo 3, dovranno essere assicurate dalla ditta aggiudicataria nel rispetto dei requisiti culturali e professionali previsti dalla normativa vigente.

La **Ditta aggiudicataria dovrà garantire obbligatoriamente** nel corso del periodo contrattuale:

1. continuità delle prestazioni secondo le modalità
2. nomina di un Coordinatore che dovrà rapportarsi con la Direzione della UOC Assistenza alla Persona;
3. reperibilità h24 per 365 gg/anno;
4. utilizzazione degli strumenti informativi predisposti dalle strutture aziendali relativamente ad ogni aspetto sia professionale che amministrativo-contabile, dell'attività oggetto del presente disciplinare;
5. uniformarsi ai protocolli, procedure e linee guida adottati dall'azienda e dalla Direzione della UOC Assistenza alla Persona al fine di ottimizzare l'erogazione dell'assistenza secondo i principi del miglioramento continuo della qualità e dell'EBN;
6. applicazione delle norme contrattuali e degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", compresa la formazione/informazione del proprio personale, personale e degli indumenti di lavoro che la Ditta deve obbligatoriamente fornire e lavare.

La **Ditta aggiudicataria si impegna**, inoltre, a garantire:

- comportamenti rispettosi dei principi e delle regole etico-deontologiche e consoni all'immagine dell'Azienda;
- adozione di misure idonee per la protezione individuale e garantisca la sicurezza anche dal punto di vista igienico-sanitario circa le prestazioni rese;
- rispetto della puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- comportamenti di sicurezza, improntati alla massima educazione e correttezza nei confronti dell'Azienda e dei pazienti;
- immagine ordinata;
- riconoscimento mediante:
 - a. abbigliamento adeguato: divisa (casacca e pantaloni) dove prevista, calzature idonee camici se necessari;
 - b. esposizione del cartellino della Ditta d'appartenenza come previsto dalla normativa vigente;
- adempimenti previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.;
- rispetto delle norme e dei regolamenti dell'Azienda Sanitaria Locale;
- rispetto del divieto di fumare.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento del servizio con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria, nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovrà, inoltre, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento dei servizi e pertanto sarà tenuta a sostituire gli operatori che non rispondano pienamente ai requisiti di cui sopra, o si rivelassero incapaci di svolgere in maniera soddisfacente la propria attività su segnalazione della Direzione della UOC Assistenza alla Persona.

Ai fini e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre 2007 n.16 recante "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" e Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 - CAPO III "Disposizioni per la semplificazione in materia di lavoro, attività produttive e cultura", Art. 25 (Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali), **l'impresa partecipante aggiudicataria dell'appalto si impegna ad assumere il personale dipendente della società che già espleta il servizio presso l'Azienda, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.**

La ditta aggiudicataria **assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.**

ART. 5

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La Ditta aggiudicataria si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati sanitari e/o di qualunque altro genere relativi all'attività svolta presso l'Ospedale "Sandro Pertini" e l'Ospedale "S. Eugenio", di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati strettamente riservati e come tali trattati, secondo quanto previsto dal vigente regolamento emanato dall'Azienda Sanitaria Roma 2.

A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "***Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali***" che verrà trasmesso dalla stazione appaltante con apposita nota, nei giorni antecedenti la stipula del contratto.

ART. 6

CONTINUITA' DEL SERVIZIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la continuità del servizio e necessarie valutazioni di qualità dell'assistenza erogata, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

ART. 7

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, il RUP della presente procedura di affidamento è la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016 l'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto che viene individuato dall'Azienda e che, d'ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al RUP le eventuali inadempienze della Ditta/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "PENALI".

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato alla Ditta appaltatrice per iscritto prima dell'inizio delle prestazioni, avrà il compito di:

- prendere all'inizio dell'appalto i contatti con la Ditta appaltatrice per definire le modalità operative di avvio dell'esecuzione del servizio;
- mantenere i rapporti con la ditta appaltatrice;
- effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nel contratto e nell'offerta tecnica;
- controllare che il personale addetto indossi correttamente le divise date in dotazione dalla ditta appaltatrice;
- promuovere l'applicazione delle penali sulla base delle procedure di controllo descritte nel presente capitolato;
- controllare le documentazioni allegate alle fatture per verificare la corretta esecuzione dell'appalto;
- porre in essere ogni ulteriore attività comunque connessa all'espletamento del servizio.

Qualora nel corso delle ispezioni/controlli si dovesse accertare che il servizio non è regolarmente espletato, il DEC ne darà comunicazione scritta al competente ufficio, per le successive determinazioni.

ART.8

VERIFICHE, CONTROLLI E CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

L'Azienda Sanitaria Locale 2 tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto e i suoi delegati individuati, eserciterà la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dalla Ditta aggiudicataria in ordine a:

- persistenza dei requisiti in base ai quali si è addivenuti all'aggiudicazione;
- rispetto della qualità e della continuità delle prestazioni erogate, mediante l'utilizzo di strumenti aziendali appositamente predisposti;
- correttezza del comportamento della Ditta aggiudicataria nei confronti dei pazienti e dell'Azienda.

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente capitolato che costituiscono, unitamente all'offerta della Ditta, obbligazioni prestazionali inderogabili in minus.

L'Azienda Sanitaria potrà espletare i controlli di conformità/qualità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso.

Le attività di controllo svolte dall'Azienda Sanitaria, avranno rilevanza dal punto di vista contrattuale, in quanto l'esito non conforme delle stesse, potrà determinare l'applicazione di penali secondo quanto definito all'art. "PENALI" del presente Capitolato Tecnico.

I controlli sull'appalto potranno essere di tipo indiretto e/o diretto.

Il controllo indiretto è effettuato a mezzo di apposite segnalazioni provenienti dai Reparti/servizi dell'azienda e utilizzatori mentre quello diretto è effettuato a mezzo dei servizi deputati dall'azienda Sanitaria al controllo della corretta esecuzione contrattuale da parte della Ditta appaltatrice.

I controlli diretti potranno essere effettuati mediante sopralluoghi con preavviso e senza preavviso.

Entrambe le tipologie di controllo potranno avvenire alla presenza obbligatoria del responsabile della Ditta o suo delegato, qualora richiesto dall'Azienda Sanitaria, o senza la presenza della ditta.

A seguito dei controlli diretti si procederà alla verbalizzazione dei rilevamenti effettuati, che saranno anche sottoscritti dalla Ditta nel caso in cui sia stata richiesta la sua presenza.

Se a seguito dei controlli diretti e indiretti si riscontreranno anomalie nel servizio reso dalla Ditta aggiudicataria, si darà avvio al procedimento di contestazione degli addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

- **Contestazione degli addebiti**

Le non conformità della prestazione eseguita verrà segnalata dal personale dedicato dell'Azienda Sanitaria con l'invio di apposita comunicazione scritta (via fax o pec) o tramite verbale di controllo rilasciato alla ditta.

Tali comunicazioni costituiranno richiesta di chiarimenti e avvieranno il procedimento di contestazione degli addebiti a partire dalla data e ora di ricevimento delle stesse da parte della Ditta e costituiranno diffida a risolvere in forma immediata le non conformità segnalate.

- **Tempistica di risposta alla contestazione degli addebiti.**

L'Azienda Sanitaria potrà stabilire tempistiche di risposta urgenti o non urgenti.

Di prassi la Ditta aggiudicataria è obbligata a presentarle entro il tempo massimo di 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di contestazioni/segnalazioni.

Per le urgenze, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire risposta immediatamente dopo il ricevimento della contestazione.

- **Conclusione del procedimento di contestazione avviato dai servizi preposti al controllo (controlli diretti).**

I chiarimenti forniti dalla Ditta potranno determinare da parte del Responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria l'accoglimento delle motivazioni del disservizio occorso o il mancato accoglimento, in forma totale o anche parziale, sentiti all'occorrenza i servizi dell'Azienda sanitaria competenti.

L'accoglimento determinerà la conclusione del procedimento che verrà comunicata dal Responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria (via fax o pec), mentre il non accoglimento delle motivazioni espresse determineranno l'applicazione di penalità nella misura stabilita al successivo articolo.

Chiarimenti e invio di documentazioni

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere chiarimenti/informazioni/pareri/trasmisione di documentazioni, revisione di documentazioni depositate su aspetti inerenti il contratto che non costituiscono ancora formale contestazione di addebiti.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare risposta ai chiarimenti richiesti entro 7 giorni dal ricevimento degli stessi. Trascorso il tempo massimo previsto, se la ditta aggiudicataria non avrà esibito nessun chiarimento, l'Azienda Sanitaria applicherà le penali.

ART. 9 PENALI

La mancata o irregolare effettuazione del servizio comporterà per la ditta aggiudicataria l'applicazione di penali, da un minimo dell'1% del canone mensile del contratto, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo biennale dell'appalto, a seconda della gravità del disservizio riscontrato.

Laddove l'ammontare delle penali comminate dovesse superare 10% del valore dell'appalto, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione dello stesso.

Recupero delle penalità

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni patrimoniali e non.

ART. 10 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria risponde dei danni procurati a persone o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali.

A tale scopo si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un'adeguata copertura per danni a persone e cose derivanti dall'espletamento del servizio, con massimale non inferiore ad € 8.000.000,00.

Pertanto, prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all'intero periodo contrattuale.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l'Azienda del maggior danno causato dall'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato..

ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016.

Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario **entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione**. La richiesta dovrà pervenire all'Azienda e dovrà contenere l'indicazione dei crediti che l'impresa aggiudicataria intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell'ordine di riferimento. Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 108 del codice appalti nei seguenti casi:

- inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e, comunque, nel caso di applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- violazione degli artt. 105 e 106 del D. lgs n.50/2016;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
- qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
- in tutte le ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

ART. 13 RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art.109 del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 32 del d.l. 90/2014, convertito con legge n. 114 del 2014 in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, l'Azienda in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente Capitolato, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione del servizio, non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

É consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dalle leggi vigenti ed entro il limite fissato dalle stesse rispetto all'importo complessivo del contratto.

I contraenti, al momento della presentazione dell'offerta, devono far presente di volersi avvalere del subappalto, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La dichiarazione deve indicare la parte del contratto che l'Impresa aggiudicataria intende subappaltare a terzi. Ove il subappalto venga autorizzato, resta comunque ferma la responsabilità dell'impresa contraente nei confronti degli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'azienda A.S.L. Roma2 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore del subappaltatore.

ART. 16

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda sanitaria Locale Roma 2, approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito modulo, trasmesso dalla Stazione Appaltante, in cui dichiara espressamente di accettare le disposizioni contenute nel suddetto codice di comportamento.

ART. 17

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria la fattura mensile per la debita liquidazione in base al canone offerto in sede di gara, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, nonché del Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00032 del 30 gennaio 2017 come modificato dal DCA n.247 del 2 luglio 2019 con particolare riferimento all'art. 3 comma 1) del Regolamento medesimo.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate **all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 sede legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P. IVA/Codice Fiscale 13665151000.**

Le fatture devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti" al fine di consentirne la regolare liquidazione e devono essere inviate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00523 del 5 novembre 2015, provvede a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di "consegna fattura". Terminata la procedura di liquidazione l'Azienda procede al pagamento dei "crediti certificati" entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il sessantesimo giorno della data di consegna fattura.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti nell'atto costitutivo del raggruppamento, alla ditta mandataria del raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura deve contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le cooperative raggruppate.

L'IVA è pagata all'erario direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 2.

In caso di mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento la ditta aggiudicataria rinuncia a sospendere il servizio e a chiedere la risoluzione del contratto la cui esecuzione deve proseguire sino alla sua naturale scadenza.

Si informa altresì che al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con il DCA n. U00006 del 02/01/2018 è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori di beni e servizi del SSR dovranno scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, quale parte integrante dei negozi giuridici in essere.

Ad ogni modo, il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo dopo la verifica della regolare esecuzione attestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità previste nel presente capitolato.

Tuttavia nel caso in cui l'Azienda si trovasse nell'ipotesi di sollevare l'eccezione di cui all'art 1460 c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice, così come modificato dalla L. 55/2019, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto d'appalto è devoluto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ART. 19

NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.lgs. 18.04.2016 n. 50, al codice civile, al codice penale, nonché alla restante normativa vigente in materia.